



# **Elettrificazione rurale**

**Regolamento (CE) 1857/2006**  
**Legge regionale del 12 dicembre 2007, n. 32**  
**Deliberazione di Giunta regionale 1402 del 06 luglio 2012**

# Sommario

1. Ambito di applicazione .....	3
2. Tipologia di intervento.....	3
3. Beneficiari.....	3
4. Requisiti .....	4
5. Intensità dell'aiuto .....	4
6. Condizioni di ammissibilità a contributo.....	4
7. Limitazioni generali .....	5
8. Commissione tecnica .....	6
9. Procedimento amministrativo .....	7
10. Domanda di concessione di aiuto per acquisto attrezzature .....	8
11 Domanda di ammissibilità a contributo per investimenti fissi.....	8
12. Domanda di finanziamento per investimenti fissi .....	9
13. Determinazione spesa ammessa.....	9
14. Lavori in economia .....	10
15. Investimenti di sostituzione .....	11
16. Inizio lavori.....	11
17. Liquidazione dei contributi .....	11
18. Varianti in corso d'opera .....	13
19. Ultimazione dei lavori.....	13
20. Vincolo di destinazione e di alienazione .....	13
21. Revoca degli aiuti .....	14
22. Controlli .....	15
23. Norme transitorie .....	15

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32:
- a) articolo 50 - Investimenti nelle aziende agricole;
  - b) articolo 51 - Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali;
  - c) articolo 56 - Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

## **2. Tipologia di intervento**

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano gli aiuti per:
- a) realizzazione di elettrodotti per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dei fabbricati agricoli;
  - b) realizzazione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e solare termica destinata all'autoconsumo agricolo;
  - c) acquisto di attrezzature o parti mobili per la produzione di energia elettrica e solare termica destinata all'autoconsumo agricolo.
- 2.2 Gli interventi di cui al punto 2.1, a servizio di aziende di fondovalle o mayens, rientrano in quelli previsti dall'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32.
- 2.3 Gli interventi di cui al punto 2.1, a servizio di aziende di alpeggio, rientrano in quelli previsti dall'articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32.
- 2.4 Gli interventi di cui al punto 2.1, a servizio di aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientrano in quelli previsti dall'articolo 56 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32.

## **3. Beneficiari**

- 3.1 Possono beneficiare delle provvidenze previste:
- a) per gli interventi di cui alla lettera c) del punto 2.1, le aziende agricole o le associazioni di aziende agricole, ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale e regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
  - b) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, oltre ai soggetti di cui alla lettera precedente, i proprietari non conduttori delle strutture destinate all'attività agricola oggetto di richiesta di finanziamento se iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

#### **4. Requisiti**

- 4.1 Le aziende agricole devono soddisfare, ai fini degli interventi di cui ai punti 2.2 e 2.4, il requisito di dimensionamento minimo aziendale, pari a 40 giornate lavorative, come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 2128/2010, determinato sulla base dell'ultima situazione aziendale disponibile al momento della presentazione delle domande di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.

#### **5. Intensità dell'aiuto**

- 5.1 Sono concessi contributi in conto capitale nelle seguenti percentuali massime della spesa ritenuta ammissibile:
- a) 75% per gli interventi che riguardano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e solare termica realizzati nelle aziende di alpeggio.
  - b) 40% per gli interventi di cui al punto 2.4;
  - c) 50% per gli altri interventi.
- 5.2 L'aliquota di cui al punto 5.1, lettera c), è aumentata di 10 punti nel caso di giovani agricoltori che sottoscrivono le domande di cui ai paragrafi 10 e 12 entro 5 anni dall'insediamento. Nel caso di società di persone composte da uno o più giovani tale maggiorazione è accordata qualora almeno il 50% delle quote della società risulti detenuta da giovani agricoltori.
- 5.3 Nel caso in cui un medesimo investimento non riguardi un unico intervento di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, l'aliquota di contributo sarà determinata sulla base della potenza massima richiesta dalle utenze servite.

#### **6. Condizioni di ammissibilità a contributo**

- 6.1 Per la loro ammissibilità a finanziamento gli interventi o gli acquisti non devono essere effettuati prima dell'adozione del relativo provvedimento di concessione, fatta eccezione per le spese propedeutiche eventualmente sostenute e salvo il caso di iniziative, afferenti ai punti 2.2 e 2.3, intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose. In tal caso le iniziative possono essere avviate a seguito di specifico nulla-osta rilasciato successivamente alla presentazione della domanda di ammissibilità a contributo.
- 6.2 I proprietari non conduttori, all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, sono tenuti a dimostrare di avere concesso in uso il fabbricato ad aziende agricole regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, in possesso del requisito di cui al paragrafo 4.

Qualora l'intervento interessi fabbricati in fase di realizzazione e non ancora affidati in gestione, il proprietario si impegna, entro un anno dalla conclusione delle opere, a concedere in uso il fabbricato ad aziende agricole aventi le caratteristiche sopra definite.

- 6.3 I titolari di aziende agricole, se non proprietari delle strutture che beneficiano dell'intervento, devono produrre specifica delega da parte dei proprietari interessati. In caso di strutture in comproprietà è necessario che tale delega sia sottoscritta da un numero di comproprietari che rappresenti più del 50% della quota di proprietà.
- 6.4 Nel caso di interventi inerenti ad impianti idroelettrici il richiedente deve risultare in possesso di specifica concessione di derivazione da parte dell'ufficio competente.

## **7. Limitazioni generali**

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della presente misura sono previste le seguenti limitazioni:
- a) il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a 500 mila euro nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi. Tale limite riguarda tutti gli aiuti erogabili ai sensi dell'art. 50 della l.r. 32/2007;
  - b) non sono ammesse a contributo le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa);
  - c) non sono ammissibili a contributo le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione come definiti al paragrafo 15;
  - d) fatte salve le altre limitazioni previste, la duplicazione di impianto è ammessa esclusivamente negli interventi effettuati nelle aziende di fondovalle e mayens qualora si preveda la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo in sostituzione di altre tipologie di impianti;
  - e) le richieste di finanziamento per l'avvicendamento di impianti o attrezzature già precedentemente agevolati e non rientranti nei casi previsti al punto c) possono essere ammesse solo se trascorso il relativo periodo di ammortamento. Salvo diversa indicazione da parte della Commissione tecnica il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni per le attrezzature e 30 anni per gli impianti fissi e le infrastrutture. Previo parere della Commissione tecnica la richiesta può essere accolta, per situazioni particolari, nel caso siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di acquisto. In tal caso il contributo è determinato scontando le annualità non ammortizzate del precedente finanziamento;
  - f) non è ammissibile a finanziamento l'acquisto di macchinari o attrezzature usate;
  - g) nelle aziende di alpeggio non sono ammissibili a finanziamento impianti ed attrezzature per la produzioni di energia elettrica in presenza di reti di distribuzione facilmente accessibili.

## 8. Commissione tecnica

- 8.1 Al fine di esprimere i pareri e di adottare le determinazioni previste dalle presenti disposizioni è istituita una Commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - b) un istruttore tecnico o figura equiparata;
  - c) almeno un tecnico della struttura competente;
  - d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui sia necessario acquisire pareri tecnici specifici.
- 8.2 La Commissione tecnica esercita le seguenti competenze:
- a) formula il parere in ordine all'ammissibilità a contributo delle opere proposte;
  - b) determina la spesa ammissibile a finanziamento;
  - c) esamina le richieste di variante in corso d'opera e di rideterminazione della spesa ammessa;
  - d) esprime pareri in merito a richieste di alienazione dei beni agevolati e di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione;
  - e) esamina le richieste di riesame di pareri precedentemente espressi dalla Commissione stessa;
  - f) rilascia pareri di carattere generale di competenza dell'Ufficio elettrificazione rurale;
  - g) definisce, laddove non previsti dalle presenti disposizioni, i criteri per la gestione degli aiuti alla realizzazione degli interventi di elettrificazione rurale, i massimali unitari per la determinazione della spesa ammissibile e la durata del periodo di ammortamento degli investimenti e delle attrezzature finanziate;
  - h) predispose e aggiorna il manuale tecnico di cui al punto 8.6.
- 8.3 Le decisioni di cui al punto 8.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non partecipano alle votazioni i componenti di cui al punto 8.1, lettera d).
- 8.4 Alle riunioni della Commissione tecnica possono partecipare il promotore dell'intervento ed il progettista, al fine di illustrare e giustificare le scelte progettuali adottate.
- 8.5 In deroga a quanto previsto al punto 8.2, lettere a) e b), per le domande di ammissibilità a contributo e di finanziamento avente importo inferiore a 50 mila euro, il parere può essere rilasciato direttamente dal responsabile dell'istruttoria, previo parere favorevole del dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Nel caso di parere discordante fra responsabile dell'istruttoria e dirigente o suo delegato, la pratica è sottoposta all'esame della Commissione tecnica.
- 8.6 Per le valutazioni di cui al punto 8.2, lettere a) e b), in ordine all'ammissibilità a contributo degli investimenti proposti e alla determinazione della spesa ammissibile, l'ufficio competente si avvale di un manuale tecnico contenente i criteri per la gestione

degli aiuti alla realizzazione degli interventi di elettrificazione rurale, nonché i massimali unitari per la determinazione della spesa ammissibile. Il suddetto manuale dovrà essere approvato con provvedimento dirigenziale entro sei mesi dall'approvazione dei presenti criteri. In attesa dell'approvazione del manuale, è la Commissione tecnica che fissa i valori di riferimento e i massimali unitari di spesa per la realizzazione degli interventi di elettrificazione rurale. Anche dopo l'approvazione del manuale la Commissione tecnica, qualora lo ritenga necessario per regolamentare situazioni non disciplinate, ha la facoltà di fissare ulteriori limitazioni o massimali di aiuto non previsti dai criteri approvati con provvedimento dirigenziale.

## **9. Procedimento amministrativo**

- 9.1 Il procedimento amministrativo disciplinato dai presenti criteri è composto:
- a) per l'acquisto di attrezzature, da una sola fase che consegue alla domanda di concessione di aiuto;
  - b) per gli investimenti fissi, da 2 fasi conseguenti rispettivamente a:
    - domanda di ammissibilità a contributo;
    - domanda di finanziamento.
- 9.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto. Le domande saranno oggetto di contributo in base alle disponibilità di bilancio e tenendo conto della data di assunzione al protocollo, se completa, oppure della data del loro completamento.
- 9.3 Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento; il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.
- 9.4 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande di cui ai paragrafi 10 e 11 la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 9.5 Ciascuna fase deve concludersi nei termini previsti nei paragrafi successivi. I termini decorrono dal giorno in cui la domanda di ammissibilità a contributo e la domanda di finanziamento pervengono alla struttura competente. I termini si intendono sospesi nei periodi durante i quali l'eventuale sopralluogo necessario ai fini dell'istruttoria non sia effettuabile a causa della inaccessibilità dei luoghi per condizioni nivologiche o meteorologiche avverse.
- 9.6 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine di cui al punto 9.5 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 9.7 Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

- 9.8 Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità a contributo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla Commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.
- 9.9 Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la Commissione tecnica si esprime in merito.

### **10. Domanda di concessione di aiuto per acquisto attrezzature**

- 10.1 Qualora la spesa risulti superiore a 10 mila euro (iva esclusa) il richiedente è tenuto ad allegare almeno 3 preventivi dettagliati di spesa e compilare, qualora non abbia optato per il preventivo meno oneroso, una relazione nella quale vengano chiaramente indicati i motivi tecnici che giustificano la scelta operata.
- 10.2 Entro 40 giorni dall'inizio della fase del procedimento, il responsabile dell'istruttoria procede a verificare l'ammissibilità della richiesta e a determinare la spesa ammissibile a finanziamento.
- 10.3 Nel caso in cui il responsabile dell'istruttoria accolga pienamente la richiesta presentata, il dirigente propone alla Giunta l'adozione del relativo provvedimento di concessione, dandone successiva comunicazione all'interessato.
- 10.4 Negli altri casi la struttura competente, mediante comunicazione scritta, informa l'interessato circa l'esito dell'istruttoria. Decorsi 15 giorni dalla data di comunicazione senza che il richiedente abbia presentato controdeduzioni in merito, il dirigente propone alla Giunta l'adozione del relativo provvedimento di concessione, dandone successiva comunicazione all'interessato.
- 10.5 Il richiedente, entro 1 anno dalla data di comunicazione della concessione dell'aiuto, è tenuto a perfezionare la domanda presentando regolari fatture quietanzate.

### **11 Domanda di ammissibilità a contributo per investimenti fissi**

- 11.1 A seguito della presentazione della domanda, il responsabile dell'istruttoria, qualora lo ritenga necessario, procede ad effettuare un sopralluogo in loco allo scopo di redigere specifica relazione tecnica.
- 11.2 Entro 60 giorni dall'inizio del procedimento, la struttura competente comunica, per iscritto, al richiedente il parere di ammissibilità a contributo degli interventi oggetto di richiesta.



## **12. Domanda di finanziamento per investimenti fissi**

- 12.1 Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di finanziamento, entro un anno dalla data di comunicazione del parere di fattibilità, completa di tutte le autorizzazioni necessarie. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere, per iscritto alla Commissione tecnica, una proroga dei termini.
- 12.2 Per esigenze di bilancio oppure per consentire la corretta chiusura del periodo di programmazione, la scadenza di cui al punto precedente, previa comunicazione scritta all'interessato, può essere ridotta.
- 12.3 Entro 60 giorni dall'inizio della fase del procedimento in esame, il responsabile dell'istruttoria procede alla determinazione della spesa ammissibile e comunica all'interessato l'importo della stessa.
- 12.4 Entro 15 giorni, l'interessato comunica per iscritto alla struttura competente la propria determinazione in merito all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento.
- 12.5 Nel caso di accettazione della spesa ammessa, la struttura competente, entro 30 giorni, qualora vi siano le necessarie disponibilità finanziarie, propone alla Giunta l'adozione del relativo provvedimento di concessione, dandone successiva comunicazione all'interessato.

## **13. Determinazione spesa ammessa**

- 13.1 Nel caso di investimenti fissi la spesa ammissibile a contributo è determinata:
- a) esaminando e, se il caso, operando una revisione del computo metrico estimativo, assumendo come base di riferimento l'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche. Nel caso di prezzi ritenuti non congrui dal responsabile dell'istruttoria, questi potranno essere modificati dalla Commissione tecnica;
  - b) stralciando dal computo metrico estimativo le voci di spesa relative a opere non finanziabili o ritenute non appropriate.
- 13.2 Nel caso di attrezzature il loro valore deve essere in linea con quello di mercato. Nelle situazioni di cui al punto 10.1, il responsabile dell'istruttoria, qualora non condivida le scelte operate dal richiedente, ha facoltà di ricondurre la spesa a quella indicata dal preventivo con importo inferiore.
- 13.3 Alla spesa ammessa determinata sono applicati, in ogni caso, i massimali di spesa fissati secondo le procedure di cui al punto 8.6. Il limite massimo di spesa ammissibile per pratica è pari a 100.000 euro, IVA, spese tecniche e maggiorazioni escluse.

- 13.4 Nel caso di investimenti fissi, oltre all'importo delle opere, compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:
- a) eventuali spese per imprevisti, nella misura massima del 5%. Tali spese dovranno essere debitamente giustificate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto;
  - b) importo dei costi inerenti agli oneri tecnici e generali (direzione lavori, piani di sicurezza, perizie geologiche, eventuale studio di impatto ambientale, eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, ecc.) nel limite del 10% (12% nel caso di progetti che sono stati oggetto di procedura VIA) da conteggiarsi sugli importi ammessi a finanziamento secondo i precedenti punti 13.1, 13.2 e 13.3 al netto dei costi relativi all'imposta sul valore aggiunto.
- 13.5 E' ammessa a contribuzione l'imposta sul valore aggiunto pagata dagli agricoltori in regime speciale di esonero ai sensi di legge o dai proprietari non conduttori.

#### **14. Lavori in economia**

- 14.1 Considerato che l'imprenditore agricolo è in grado di realizzare taluni lavori in conto proprio, tramite l'utilizzo di attrezzature presenti in azienda o il nolo delle stesse, è opportuno prevedere specifiche disposizioni atte a consentire la possibilità di ammettere a contributo tali prestazioni.
- 14.2 Le prestazioni volontarie sono ammissibili esclusivamente per le aziende agricole regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.
- 14.3 Le prestazioni volontarie sono ammissibili nel limite massimo di 45.000 euro all'anno indipendentemente dal numero di domande finanziate. Ai fini della congruità degli importi dichiarati si fa riferimento alla procedura prevista al punto "determinazione della spesa ammessa" applicando all'importo dei costi inerenti alle lavorazioni in economia diretta un abbattimento del 26.5%.
- 14.4 Le prestazioni volontarie dirette, riconducibili alla normale attività svolta dall'azienda agricola, ammissibili ad incentivo sono le seguenti:
- a) scavi in trincea di modesta entità (lunghezza inferiore a 100 metri e profondità di scavo non superiore a 100 cm);
  - b) rifinitura di presemina, livellamento e semina;
  - c) opere murarie di modesta entità, ad esclusione delle murature in calcestruzzo armato.

## **15. Investimenti di sostituzione**

- 15.1 Sono considerati investimenti di sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire macchinari o impianti o strutture esistenti o parte degli stessi, senza che venga aumentata la capacità di produzione di oltre il 25% o senza che venga modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente e quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni, né il loro completo recupero. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo impianto. Non è altresì considerata sostituzione il rimpiazzo di macchine o attrezzature con almeno 10 anni di vita con macchine o attrezzature di pari funzione, ma di recente produzione. Si intende come recente produzione la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni. Tale condizione deve essere attestata nel preventivo del fornitore.

## **16. Inizio lavori**

- 16.1 Nel caso di investimenti fissi, il richiedente è tenuto ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione della copia della dichiarazione d'inizio lavori o dichiarazione di inizio attività. Nel caso di lavori che non richiedono titolo abilitativo, il richiedente dovrà produrre un'autodichiarazione circa la data di inizio lavori.
- 16.2 Nel caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, l'inizio lavori potrà avvenire successivamente alla data di rilascio del nulla-osta da parte dell'ufficio competente.

## **17. Liquidazione dei contributi**

- 17.1 Il contributo è erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di 4, l'importo dei quali non può comunque superare l'80% dell'importo ammesso. Tale limitazione non si applica ai beneficiari che espletano regolare gara di appalto.
- 17.2 Gli stati di avanzamento dei lavori e il saldo devono essere documentati da fatture quietanzate emesse da ditte specializzate ed intestate al beneficiario del contributo, fatta eccezione per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricole nei limiti previsti dal paragrafo 14. Ai fini dei presenti criteri si intende per quietanzata la fattura in originale a cui, per dimostrare l'avvenuto pagamento, deve essere apposto il timbro della ditta emittente con l'indicazione "Pagato" o formula equivalente e la firma di un responsabile della ditta medesima. Altre modalità di quietanza sono costituite dai

bonifici bancari e dalle dichiarazioni specifiche delle ditte venditrici o degli istituti di credito attraverso i quali è stato fatto il pagamento.

- 17.3 La liquidazione delle provvidenze avviene d'ufficio entro 30 giorni dalla presentazione della contabilità. Eventuali sopralluoghi in loco possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare che non siano state introdotte modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di contributo, nonché, tramite l'effettuazione di misurazioni a campione, l'effettiva realizzazione delle opere per le quali è richiesta l'agevolazione.
- 17.4 Le spese tecniche sono liquidate, dietro presentazione di fattura quietanzata, in rapporto alle opere realizzate. Non sono liquidate spese tecniche per opere non realizzate.
- 17.5 Le contabilità in conto provvisorio possono dare luogo a liquidazioni d'acconto per un importo massimo del 40% sul contributo in conto capitale ammesso.
- 17.6 Ad eccezione di quanto disciplinato dal successivo punto 17.7, non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture, documenti di trasporto, ecc) dai quali risulti l'inizio lavori o l'acquisto prima dell'approvazione del finanziamento. Sono comunque ammissibili le fatture relative a spese tecniche per la predisposizione dei progetti e delle richieste di finanziamento e per l'ottenimento delle varie autorizzazioni, o relative a spese propedeutiche eventualmente sostenute.
- 17.7 Nel caso di interventi o acquisti autorizzati ai sensi dell'art. 70, punto 3 della l.r. 32/2007 non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture, documenti di trasporto, ecc) dai quali risulti l'inizio lavori o l'acquisto prima del nullaosta rilasciato dalla struttura competente.
- 17.8 All'atto della presentazione delle richieste di erogazione dell'agevolazione, ove necessario, deve essere prodotta la seguente documentazione:
- a) contabilità dei lavori affidati a terzi redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di costo ammesse e completa delle relative fatture quietanzate;
  - b) contabilità delle opere eseguite in economia diretta;
  - c) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche;
  - d) dichiarazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che le fatturazioni di cui si chiede finanziamento si riferiscono alle lavorazioni di cui alla contabilità controfirmata;
  - e) eventuale altra documentazione richiesta dal responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria.
- 17.9 Oltre alla documentazione riportata al punto precedente, all'atto della presentazione dello stato finale, deve essere presentata la dichiarazione di conformità delle opere eseguite nel rispetto del progetto concessionato da rilasciarsi da parte del direttore dei lavori.

## **18. Varianti in corso d'opera**

- 18.1 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora non introducano modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di contributo e non comportino un maggiore costo complessivo dell'opera.
- 18.2 Eventuali maggiori costi, accertati in fase di esecuzione, possono pertanto essere ammessi, nel rispetto del contributo già stanziato e degli eventuali massimali di spesa previsti, operando economie su lavori che non pregiudicano la razionalità degli interventi.
- 18.3 Le varianti in corso d'opera non preventivamente autorizzate dalla Struttura competente potranno non essere ammesse ad agevolazione.

## **19. Ultimazione dei lavori**

- 19.1 Nel caso di investimenti fissi, gli interventi oggetto del finanziamento devono essere ultimati entro 3 anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. La documentazione utile al saldo finale deve essere presentata entro i successivi 90 giorni, pena la revoca del contributo concesso.
- 19.2 Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere, per iscritto alla Struttura competente, una proroga dei termini.

## **20. Vincolo di destinazione e di alienazione**

- 20.1 I soggetti beneficiari e i proprietari dei beni agevolati non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda prima che siano decorsi:
- a) cinque anni dalla data di acquisto, nel caso di impianti ed attrezzature mobili;
  - b) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso di investimenti fissi.
- 20.2 La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario e previo parere da parte della Commissione tecnica, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al punto 20.1, la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:
- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
  - b) la cessione favorisca la ricomposizione o il riordino fondiario;
  - c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

- 20.3 Nei casi previsti al punto 20.2, l'erogazione dell'agevolazione, se non esauritasi all'atto della concessione, è interrotta. I beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi sino a quel momento percepiti.

## **21. Revoca degli aiuti**

- 21.1 Salvi gravi e comprovati motivi, le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla l.r. 32/2007 e dalle presenti disposizioni applicative. In particolare, le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:
- a) violi il divieto di cui al paragrafo 20;
  - b) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro i termini massimi di cui al paragrafo 19;
  - c) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
  - d) attui l'iniziativa in modo difforme rispetto alle modalità previste.
- 21.2 L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.
- 21.3 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al punto 21.4. La restituzione dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. In particolare:
- a) in caso di violazione del vincolo di destinazione e uso e di alienazione, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo accertato;
  - b) nel caso di iniziative non ultimate nei termini previsti la restituzione dell'aiuto è disposta esclusivamente per gli interventi la cui non ultimazione limita o compromette la funzionalità e razionalità ai fini agricoli delle opere o degli acquisti;
  - c) nel caso di iniziative attuate in modo difforme rispetto a quanto preventivamente autorizzato e finanziato si fa riferimento al paragrafo 18.
- 21.4 Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
- 21.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

## **22. Controlli**

- 22.1 Il controllo sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessarie, le procedure di revoca previste al paragrafo 21.
- 22.2 Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario verrà effettuato ogni anno dalla struttura competente su un campione di almeno il 5% dei procedimenti presentati nell'anno precedente.
- 22.3 Il controllo sul rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 20 deve riguardare almeno il 2% delle domande collaudate per le quali non risulta ancora scaduto il periodo di vincolo e possono essere affidate, mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Valle d'Aosta (AREA VdA).

## **23. Norme transitorie**

- 23.1 Le presenti disposizioni non si applicano alle domande presentate in data antecedente al 6 luglio 2012, alle quali continuano ad applicarsi i criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3032 in data 24 ottobre 2008.